



Situazione dei rappresentanti di commercio nei confronti dell'AVS e della LAINF

Publicato in collaborazione con l'Ufficio
federale delle assicurazioni sociali

1. Determinazione della situazione dei rappresentanti di commercio

Per determinare la situazione dei rappresentanti di commercio (commessi viaggiatori, rappresentanti, agenti ecc.) nei confronti dell'assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS) e dell'assicurazione infortuni obbligatoria (LAINF) vengono applicati i medesimi principi. All'inizio del rapporto lavorativo, ogni rappresentante di commercio e ogni azienda da lui rappresentata sono tenuti a chiarire se la situazione del rappresentante nei confronti dell'AVS è quella di dipendente o di indipendente. Ciò determina l'obbligo o meno, per le aziende rappresentate, di versare i premi per il rappresentante di commercio e per quest'ultimo l'obbligo o meno di essere assicurato.

L'AVS e la Suva determinano la situazione dei rappresentanti di commercio solo se per questi è fatto valere lo statuto di lavoratore indipendente.

2. Situazione dei rappresentanti di commercio

Di regola, i rappresentanti di commercio sono considerati come persone che esercitano un'attività dipendente.

Generalmente essi sono in una situazione di subordinazione e di dipendenza nei confronti delle ditte che rappresentano e per questo motivo non **sopportano un rischio economico tipico dell'imprenditore**. La natura di diritto civile, così come la denominazione e la formulazione contrattuali non sono determinanti.

Al contrario, sono le condizioni effettive a essere determinanti. Di norma, il genere di retribuzione (p. es. provvigioni in assenza di salario fisso) o il numero di ditte rappresentate sono indizi che non alterano la condizione di dipendente del rappresentante di commercio.

3. Obblighi degli imprenditori

Le aziende che impiegano **dei rappresentanti** di commercio in quanto lavoratori dipendenti hanno i seguenti **obblighi legali**:

- tutte le ditte rappresentate sono tenute a **versare all'AVS** i contributi sulle retribuzioni (dedotte le spese generali) corrisposti ai loro rappresentanti di commercio che esercitano un'attività lucrativa dipendente.
- le aziende assicurate presso la Suva sono tenute a versare i premi sulle retribuzioni (dedotte le spese generali) che, entro i limiti dell'importo massimo del guadagno assicurato, versano ai loro rappresentanti di commercio che esercitano un'attività lucrativa dipendente.

4. Spese generali

Le spese generali sono esborsi come, segnatamente, spese di viaggio, di vitto e alloggio fuori casa che il lavoratore deve necessariamente sostenere per conseguire il suo salario. Non sono tuttavia considerate spese generali le indennità versate regolarmente al salariato per gli spostamenti dal domicilio al luogo di lavoro abituale e per i pasti consumati a casa propria o sul luogo di lavoro abituale. Se il datore di lavoro rimborsa al lavoratore le spese separatamente dal salario, l'indennità versata è esclusa dal salario determinante per l'ammontare effettivo delle spese.

5. Rischio economico dell'imprenditore

I rappresentanti di commercio sono considerati persone con attività lucrativa indipendente solo in casi eccezionali. Per essere considerato tale, egli deve sopportare il rischio **tipico dell'imprenditore**, deve perciò disporre di una **propria organizzazione di vendita**. Una tale organizzazione esiste, quando le tre **condizioni seguenti sono simultaneamente adempite**:

il rappresentante di commercio

- utilizza **locali commerciali** propri o in affitto (uffici, depositi, locali d'esposizione e di dimostrazione ecc.; non sono considerati locali commerciali quelli adibiti ad abitazione e quelli che fungono da autorimessa)
- occupa **personale** (impiegati d'ufficio, rappresentanti ausiliari ecc; non sono considerati come personale la moglie o il marito e gli altri membri della famiglia che non ricevono un salario in contanti, come pure i domestici)
- sopporta personalmente la maggior parte delle **spese d'esercizio**.

Se per un rappresentante di commercio viene fatto valere lo statuto di persona con attività lucrativa indipendente, la cassa di compensazione competente (si tratta in generale della cassa di compensazione del cantone dove è domiciliato il rappresentante di commercio) o la Suva deve chiarire la situazione. La cassa di compensazione competente, rispettivamente la Suva, decide se nel caso specifico i requisiti per l'ottenimento dello statuto di indipendente sono adempiti. La decisione che ne scaturisce è vincolante anche per l'altro ente assicurativo. Un accertamento tempestivo della situazione può evitare delle richieste supplementari di contributi AVS/AI/IPG e di premi. La semplice affermazione del rappresentante di commercio, secondo la quale egli sarebbe già affiliato a una cassa di compensazione, non è sufficiente e non può in nessun caso liberare le ditte rappresentate dai loro obblighi legali.

6. Assicurazione presso la Suva

La copertura assicurativa della Suva per i rappresentanti di commercio è disciplinata dalle disposizioni della Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF).

7. Informazioni

Ulteriori informazioni possono essere ottenute presso la cassa di compensazione competente o presso un'agenzia Suva.

Suva

Casella postale, 6002 Lucerna
Tel. 058 411 12 12
www.suva.ch/2048-1.i

Edizione: settembre 2019

Codice

2048-1.i